

COMUNE DI GOLASECCA

PROVINCIA DI VARESE

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: **Affidamento servizio gestione rifiuti per il biennio 2014/2015 alla RTI Econord – Tramonto.**

L'anno **duemiladodici**, addì **undici** del mese di **dicembre** alle ore **8.30** nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

- | | | |
|----|------------------------|-------------|
| 1. | REGGIO MARIA MADDALENA | Sindaco |
| 2. | POLI ROBERTO | Vicesindaco |
| 3. | PELLIZZARO EDI MARIA | Assessore |
| 4. | MORDENTE MARCELLO | Assessore |

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
	X
3	1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa MARIANTONIA CATALANO.

La Sig.ra Reggio Maria Maddalena, Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a discutere sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: Affidamento servizio gestione rifiuti per il biennio 2014-2015 alla RTI ECONORD-TRAMONTO.

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che con sentenza n. 199 del 20/07/12, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'art. 4 del decreto legge 13/08/2011 n. 138, convertito con modifiche in legge 16/9/2011 n. 148, e s.m.i., che prevedeva che:

- gli enti locali, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, dopo aver individuato i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale, verificano la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, liberalizzando tutte le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio e limitando, negli altri casi, l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità;
- che tale verifica venga effettuata in ogni caso;
- che gli enti locali adottino una delibera che illustra l'istruttoria compiuta prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi;

CONSIDERATO che pertanto non si deve più procedere all'approvazione dell'istruttoria sopra indicata in materia di servizi pubblici locali e in particolare del servizio di gestione dei rifiuti;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 28.05.2012 con la quale si approvava la Convenzione Intercomunale tra i comuni di Angera, Arsago Seprio, Bardello, Biandronno, Brebbia, Bregano, Cadrezzate, Cocquio Trevisago, Comabbio, Golasecca, Ispra, Leggiuno, Malgesso, Mercallo, Monvalle, Osmate, Ranco, Sangiano, Sesto Calende, Somma Lombardo, Taino, Ternate, Travedona Monate, Varano Borghi, Vergiate, Vizzola Ticino;

RICHIAMATO inoltre il proprio precedente atto di Giunta n° 66 del 08/07/2008, con il quale si approvavano gli atti che contenevano le indicazioni tecniche relative al servizio di gestione dei rifiuti che veniva appaltato nel 2008 e si dava mandato al comune di Sesto Calende, in qualità di comune capofila, di predisporre gli atti e adottare i provvedimenti necessari all'espletamento della gara d'appalto per il servizio di gestione dei rifiuti;

RICHIAMATI i seguenti atti relativi alla gara ad evidenza pubblica bandita nell'anno 2008:

- Determinazione del Funzionario Responsabile del Comune di Sesto Calende n. 1020/2008, con la quale fu indetta gara d'appalto per il servizio di gestione rifiuti per conto della Convenzione Intercomunale;
- Determinazione del Funzionario Responsabile del Comune di Sesto Calende n. 1275 del 23/10/08 con la quale si approvavano i verbali di gara relativi alla fase di verifica della documentazione e si definiva la data di apertura delle offerte tecniche ed economiche;
- Determinazione del Funzionario Responsabile del Comune di Sesto Calende n. 1343 del 03/11/08 con la quale si approvavano i verbali di gara relativi alla fase di verifica delle offerte tecniche e economiche e si procedeva all'aggiudicazione definitiva del servizio di gestione rifiuti per conto della Convenzione Intercomunale alla R.T.I. ECONORD-TRAMONTO;
- Determinazione del Funzionario Responsabile del Comune di Sesto Calende n. 10/09 con la quale si aggiudicava in via efficace alla R.T.I. ECONORD-TRAMONTO il servizio di gestione rifiuti per conto della Convenzione Intercomunale;

VISTE le determinazioni n° 1343/08 e n° 10/09 del Comune di Sesto Calende con le quali si disponeva l'affidamento del servizio gestione rifiuti alla RTI Econord-Tramonto per il periodo 2009-2013;

VISTO inoltre il contratto per la gestione del servizio rifiuti, stipulato in data 22.02.2010 rep. 864 con ECONORD, in qualità di capogruppo della RTI ECONORD –TRAMONTO;

DATO ATTO che negli atti tecnici della gara approvati nel 2008 con il proprio precedente atto sopra citato, nonché nel bando di gara a procedura aperta a livello europeo emanato dal Comune di Sesto Calende per la gara in oggetto ai sensi del D.Lgs. 163/06 era espressamente previsto:

- all'art. 5 del Capitolato d'appalto che l'appalto poteva avere durata di ulteriore due anni in aggiunta alla durata quinquennale iniziale per una durata complessiva massima di 7 anni;
- al punto II.2.2 del bando di gara pubblicato sulla GUCE che l'appalto poteva avere durata di ulteriori due anni in aggiunta alla durata quinquennale iniziale;
- al punto II.2.1 del bando di gara pubblicato sulla GUCE era stato indicato come importo complessivo stimato del contratto l'importo riferito ai 7 anni (5 anni di validità del contratto oltre a eventuali altri due);

CONSIDERATO che i servizi di gestione dei rifiuti sono svolti secondo quanto previsto da un progetto di base che è quello contenuto nel Capitolato d'Appalto, che descrive le modalità di realizzazione del servizio;

RITENUTO pertanto che sussistano tutte le condizioni e i presupposti previsti dall'art. 57 del D.Lgs. 163/06 co. 5 punto b), il quale prevede espressamente che i comuni possano affidare a procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; la possibilità del ricorso alla procedura negoziata è ammessa solo nei tre anni successivi alla stipula del contratto iniziale; la possibilità dell'affidamento deve essere indicata nel bando del contratto originario; l'importo complessivo stimato dei servizi successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all'articolo 28 del D.Lgs. 163/06;

RITENUTO pertanto che ricorrano tutte le condizioni previste dall'art. 57 co. 5 punto b) in quanto:

- l'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale, la RTI ECONORD –TRAMONTO, esegue dei servizi conformi a un progetto base, il Capitolato d'appalto, approvata con la DGC n° 66 del 08/07/2008 sopra citata e posta tra i documenti a base di gara;
- tale progetto è stato oggetto di un primo contratto aggiudicato mediante procedura aperta nel 2008, come da determinazioni del Funzionario del Comune di Sesto Calende sopra citate;
- nel bando originario, come sopra indicato, era già prevista la possibilità che l'appalto poteva avere durata di ulteriori due anni in aggiunta alla durata quinquennale iniziale;
- nel bando originario, come sopra indicato, era stato indicato come importo complessivo stimato del contratto l'importo riferito ai 7 anni (5 anni di validità del contratto oltre a eventuali altri due);
- non sono ancora trascorsi tre anni dalla stipula del contratto iniziale.

CONSIDERATO inoltre che l'istituto del rinnovo espresso è disciplinato dall'art. 29 del D.Lgs. 163/06 al co. 1, il quale nel prevedere i metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici, dispone che il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori o di servizi pubblici deve tener conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o di rinnovo del contratto; anche l'allegato IX del D.Lgs. 163/06, nell'elencare le informazioni che devono apparire nei bandi e negli avvisi di appalti pubblici, prevede che essi debbano specificare il numero di eventuali rinnovi dei contratti.

RITENUTO che anche in questo caso siano rispettate le condizioni previste dalla legge in quanto:

- nel bando originario, come sopra indicato, era stato indicato come importo complessivo stimato del contratto l'importo riferito ai 7 anni (5 anni di validità del contratto oltre a eventuali altri due);
- nel bando originario, come sopra indicato, era già prevista la possibilità che l'appalto poteva avere durata di ulteriori due anni in aggiunta alla durata quinquennale iniziale;

DATO ATTO che pertanto in tutti gli atti di gara a evidenza pubblica emanati era chiara la volontà della stazione appaltante di prevedere la possibilità di avvalersi di una eventuale durata complessiva dell'appalto pari a sette anni;

VISTA la comunicazione della RTI ECONORD-TRAMONTO agli atti dell'ufficio dalla quale risulta la disponibilità alla esecuzione del servizio di gestione rifiuti anche per il biennio 2014-2015 alle medesime condizioni economiche previste dal contratto d'appalto iniziale, fatto salvo:

- l'adeguamento ISTAT dei prezzi dovuto per legge;

DATO INOLTRE ATTO che, a seguito degli intervenuti accordi a livello nazionale tra ANCI e CONAI che hanno aggiornato le percentuali di impurità delle varie fasce di qualità della plastica, la ripartizione percentuale delle quantità di plastica annualmente raccolte nelle prime due fasce di qualità stabilite da COREPLA sarà per il biennio 2014-2015 pari al 45% in prima fascia e al 55% in seconda fascia;

CONSIDERATO conveniente procedere all'affidamento della ripetizione di servizi analoghi al medesimo operatore sulla base di un progetto iniziale già approvato soprattutto per quanto riguarda i prezzi da applicarsi in quanto:

- il servizio svolto dall'operatore in termini di prestazione dei servizi resi è da giudicarsi complessivamente soddisfacente;
- nel caso di indizione di una nuova gara, la base d'asta dovrebbe essere ricalcolata tenendo conto degli attuali prezzi soprattutto per quanto riguarda le due componenti fondamentali del servizio di raccolta rifiuti, cioè il costo del personale e il costo del carburante
- il contratto collettivo del settore è stato recentemente rinnovato prevedendo aumenti di costo del personale superiore all'indice ISTAT
- i costi del carburante negli ultimi 4 anni hanno subito rincari ben superiori all'indice ISTAT
- complessivamente pertanto in caso di nuova gara d'appalto si avrebbero per i comuni e di conseguenza per i cittadini sicuramente superiori a quelli attuali;

CONSIDERATO comunque che il comune di Golasecca appartiene alla Convenzione Intercomunale per la gestione dei rifiuti che prevede come oggetto l'attuazione sui territori dei comuni convenzionati di un sistema di gestione dei rifiuti coordinato e che ha tra i suoi obiettivi quello di individuare un unico gestore che svolga il servizio di gestione dei rifiuti, in modo da razionalizzare l'organizzazione dei servizi e ottenere una miglior capacità contrattuale;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del vigente capitolato d'appalto, i rapporti contrattuali hanno comunque valore con un numero minimo di popolazione servita non inferiore a 66.500, numero di abitanti di molto superiore a quello dei soli abitanti di Golasecca;

RITENUTO pertanto, per i motivi sopra esposti, di subordinare l'affidamento per la ripetizione di servizi analoghi di gestione dei rifiuti per il biennio 2014-2015 con l'attuale Ditta aggiudicataria del servizio, alla condizione che venga effettuato l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti per il biennio 2014-2015 alla Ditta attuale aggiudicataria anche da parte degli altri comuni appartenenti alla convenzione intercomunale;

VISTO il decreto del Sindaco n. 10 del 19/06/2012 con cui veniva individuato il Responsabile del Servizio Tecnico;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

con voti unanimi favorevoli espressi nei termini di legge

DELIBERA

Di approvare quanto esposto in premessa.

Di dare mandato al funzionario responsabile di affidare la ripetizione di servizi analoghi per il biennio 2014-2015 alla RTI ECONORD-TRAMONTO mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art. 57 co 5 lett b) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., subordinando l'affidamento alla condizione che venga effettuato l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti per il biennio 2014-2015 alla Ditta attuale aggiudicataria anche da parte degli altri comuni appartenenti alla convenzione intercomunale alle medesime condizioni economiche previste dal contratto d'appalto iniziale, fatto salvo:

- l'adeguamento ISTAT dei prezzi dovuto per legge.

Di dare atto che, a seguito degli intervenuti accordi a livello nazionale tra ANCI e CONAI che hanno aggiornato le percentuali di impurità delle varie fasce di qualità della plastica, la ripartizione percentuale delle

quantità di plastica annualmente raccolte nelle prime due fasce di qualità stabilite da COREPLA sarà per il biennio 2014-2015 pari al 45% in prima fascia e al 55% in seconda fascia.

Successivamente, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.267/2000.